SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 luglio 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 giugno 2016.

Certificato per l'ottenimento di un contributo a seguito di contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto il comma 1, dell'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2016, che stabilisce: «Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione»;

Visto il successivo comma 2, del richiamato art. 4, del richiamato decreto-legge n. 113/2016 che recita: «I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per un massimo dell'80 per cento delle stesse. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo»;

Considerate le esigenze di celerità e semplificazione del procedimento;

Ritenuto, pertanto, necessario predisporre le procedure informatizzate, nonché fissare le modalità per consentire ai comuni potenzialmente beneficiari di formulare apposita richiesta per la concessione, per l'anno 2016, di un contributo erariale a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, che obbligano i medesimi comuni a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella definizione delle modalità informatizzate di acquisizione delle richieste i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Decreta:

Art. 1.

Enti destinatari della misura finanziaria

1. Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 sono legittimati alla richiesta per l'ottenimento per l'anno 2016 del contributo previsto dal citato art. 4 i soli comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali, devono essersi verificati entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016.

Art. 2.

Modello di certificazione

1.I comuni devono compilare la richiesta - esclusivamente con metodologia informatica - avvalendosi dell'apposito modello di cui all'allegato A, che costituisce la solo rappresentazione grafica del modello vero e proprio, messo a disposizione degli Enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, munito della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale del responsabile del servizio finanziario e del segretario comunale.

Art. 3.

Modalità, termini e specifiche

1. La richiesta da parte dei comuni secondo il modello di all'art. 2 deve essere inviata al Ministero dell'interno-Direzione centrale della finanza locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify a decorrere dal 30 giugno 2016 e fino alle ore 24 dell'11 luglio 2016, a pena di decadenza.

2. L'accesso all'area è consentito con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente locale. Inserite le credenziali, con l'accesso all'area certificazioni vengono mostrate automaticamente le «Richieste dati dalla Dir. centrale della finanza locale».

3. Il riparto del fondo disponibile avverrà sulla base delle richieste pervenute al Ministero dell'interno telematicamente, entro il termine di cui al comma 1.

4. Le richieste ed altra documentazione eventualmente trasmesse con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non saranno ritenute valide ai fini dell'attribuzione del contributo in esame.

5. È data facoltà ai comuni che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso di formulare, sempre telematicamente ed entro il termine fissato dal precedente comma 1, una nuova richiesta che annulla e sostituisce la precedente. In tale circostanza l'ente dovrà accedere sempre alla pagina web http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify, nel menù di sinistra, alla sezione «Richiesta di dati agli Enti» - funzione «Richieste aperte».

Roma, 30 giugno 2016

Il direttore centrale: VERDE

Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale

MODELLO A

COMUNE DI …….…………………………………………………( )

CODICE ENTE

Visto il comma 1, dell'articolo 4 del decreto legge n.113 del 24 giugno 2016 che stabilisce: "*Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione*";

Visto il successivo comma 2, del richiamato articolo 4, del decreto legge 113/2016 che recita: "*I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi inclusele richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per un massimo dell'80 per cento delle stesse. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo*";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente modello.

Si certifica che

1) Nell'anno 2016 questo comune, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali - verificatisi entro il 25 giugno 2016- o ad accordi transattivi ad esse collegate, è obbligato a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente media annua in termini di competenza, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;
2) Che l'importo complessivo delle spese di cui al punto 1) è pari a:

Anno 2016 euro ……………………………

Il Responsabile del Servizio finanziario

Timbro dell'ente

Il Segretario comunale

Lì ,………………………

16A05027

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 giugno 2016.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta e il Tribunale per i minorenni di Messina - settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del Codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai Tribunali e alle Corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di Posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale per i minorenni di Caltanissetta e nel Tribunale per i minorenni di Messina, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta e il Tribunale per i minorenni di Messina, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'ordine degli avvocati di Caltanissetta, Enna, Gela, Barcellona Pozzo di Gotto, Messina e Patti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta e il Tribunale per i minorenni di Messina.

2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del Codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2016

Il Ministro: ORLANDO

16A05034

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 maggio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario «Difure Pro» contenente le sostanze attive difenoconazolo e propiconazolo, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il regolamento 1100/2011 della Commissione del 31 ottobre 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione di alcune sostanze attive, tra cui Difenoconazolo, fino al 31 dicembre 2018;

Visto il regolamento 823/2012 della Commissione del 14 settembre 2012, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la data di scadenza dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui Propiconazolo, fino al 31 gennaio 2017;

Vista la domanda presentata in data 7 aprile 2015 e successiva integrazione del 7 dicembre 2015, dall'impresa Globachem NV, con sede legale in Brustem Industrieepark - Lichtenbergiaan 2019 B - 3800 Sint-Truiden (B) , finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario DIFURE PRO, a base delle sostanze attive Difenoconazolo e Propiconazolo, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Francia, è stata esaminata e valutata positivamente da parte dell'Istituto convenzionato ICPS Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria;

Visto il successivo parere della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, acquisito per via telematica che conferma le conclusioni dell'Istituto individuato per la valutazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota in data 18 marzo 2016 con la quale è stato richiesto all'impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo ed ulteriori dati tecnico-scientifici da presentarsi entro 12 mesi dalla data del presente decreto;

Vista la nota pervenuta in data 31 marzo 2016 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Difenoconazolo, come riportato nel reg. (UE) n. 1100/2011 della Commissione del 31 ottobre 2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

L'impresa Globachem NV, con sede legale in Brustem Industriepark - Lichtenberglaan 2019 3800 Saint-Trudien (Belgio), è autorizzata, fino al 31 dicembre 2018, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario DIFURE PRO, a base delle sostanze attive Difenoconazolo e Propiconazolo, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Francia.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Schirm GmbH - Geschwister Scholl Str.127, D-39218 Schonebeck, Germania.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16371.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 4 maggio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

DIFURE PRO

Fungicida fogliare per barbabietola da zucchero e da foraggio
Concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE

Difenoconazolo puro	g 15 (150 g/l)
Propiconazolo puro	g 15 (150 g/l)
Coformulnti q.b.a	g 100

PERICOLO

Indicazioni di pericolo
H302 Nocivo se ingerito. **H304** Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. **H315** Provoca irritazione cutanea. **H318** Provoca gravi lesioni oculari. **H336** Può provocare sonnolenza o vertigini. **H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Indicazioni supplementari
EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. **EUH 208** Contiene Propiconazolo. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza
P273 Non disperdere nell'ambiente. **P280** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. **P301+P310** IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **P305+P351+P338** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se é agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P331** NON provocare il vomito. **P391** Raccogliere il materiale fuoriuscito. **P501** Smaltire il prodotto/recipiente secondo la normativa vigente

Titolare dell'autorizzazione:
Globachem NV - Brustem Industriepark - Lichtenberglaan 2019
B-3800 Sint-Truiden (B)
tel. +32.11785717 - globachem@globachem.com

Distribuito da:
Belchim Crop Protection Italia S.p.A
Centro Direzionale Milanofiori - Strada 6, Palazzo N3 - 20089
Rozzano (MI) - Tel : +39 02 335 99 422

Officina di produzione:
Schirm GmbH - Geschwister Scholl Str. 127, D-39218 Schönebeck, Germany

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto litri 1, 5 Partita n ....del......

DIFURE ® PRO è un marchio registrato GLOBACHEM NV

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di rispetto non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali. Non rientrare nella coltura trattata prima di 24 ore.
Protezione dell'operatore durante la preparazione, la distribuzione e la pulizia del materiale: guanti in nitrile certificati EN 374-3, tuta da lavoro in poliestere (65%) e cotone (35%) con gommatura di 230g/m² o trattamento idrorepellente; DPI parziale (camice o grembiule a maniche lunghe di categoria III e di tipo PB (3) da indossare sopra la tuta; occhiali a norma EN 166 (CE, sigla 3); dispositivi di protezione delle vie respiratorie certificati: semimaschera certificata (EN 140) dotata di filtro P3 (EN 143) o A2P3 (EN14387); stivali di protezione conformi alla regolamentazione e alla norma EN 13 832-3. Se l'applicazione viene effettuata con l'uso di trattore dotato di cabina sono sufficienti tuta e occhiali di protezione norma EN 166 (CE, sigla 3).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive Difenoconazolo 15,46% e Propiconazolo 16,30% che provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: **Sintomi**: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insofgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabilizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
DIFURE® PRO è un fungicida sistemico contenente difenoconazolo e propiconazolo, principi attivi appartenenti alla famiglia chimica dei triazoli (codice FRAC 3). DIFURE® PRO è utilizzato nella lotta contro la Ramularia (*Ramularia beticola*), della ruggine (*Uromyces betae*) e dell'oidio (*Erysiphe betae, E. polygoni*) e Cercospora (*Cercospora beticola*), nella barbabietola da zucchero e da foraggio. DIFURE® PRO penetra rapidamente nelle foglie di barbabietola e le protegge per diverse settimane

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Barbabietola da zucchero e da foraggio: contro Cercospora, Ramularia, Ruggine e Oidio effettuare massimo 2 trattamenti alla dose di 0,6 l/ha a distanza di 14 giorni in 100-500 litri d'acqua a partire dalla fase BCCH39 (completa copertura del suolo da parte della coltura).

Preparazione della miscela
Versare DIFURE® PRO nel serbatoio pieno a metà di acqua tenendo in azione il miscelatore. Riempire il serbatoio e utilizzare la miscela immediatamente dopo la preparazione della soluzione. Mantenere in azione il miscelatore durante il trattamento.

AVVERTENZA
Rispettare rigorosamente le norme di impiego per contrastare i ceppi resistenti. Qualora insorga la resistenza ricorrere all'impiego di un fungicida di copertura.
L'uso ripetuto sulla stessa parcella di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive della stessa famiglia chimica o aventi la stessa modalità di azione può portare alla comparsa di fenomeni di resistenza. Per evitare questo, si raccomanda di alternare o associare agli stessi, prodotti fitosanitari di diversa famiglia chimica o con una diversa modalità di azione. Anche se queste regole vengono rispettate, non si può escludere l'alterazione della efficacia di questo prodotto a causa della resistenza. Consultare i servizi fitosanitari per ulteriori informazioni su casi noti di resistenza nella vostra regione.

ATTENZIONE: le foglie di barbabietola trattate non possono essere utilizzate per l'alimentazione del bestiame.

COMPATIBILITÀ
Le miscele devono essere effettuate in conformità alle norme vigenti e alle raccomandazioni della buona pratica agricola. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulanti deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE
- **Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.**
- **Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.**
- **Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**
- **Non applicare con mezzi aerei.**
- **Operare in assenza di vento.**
- **Da non vendersi sfuso.**
- **Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.**
- **Il contenitore non può essere riutilizzato.**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 4 MAG. 2016

16A05040

DECRETO 16 giugno 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario «Bentador» contenente la sostanza attiva Bentazone, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il regolamento 2016/549 della Commissione dell'8 aprile 2016, per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra cui Bentazone, fino al 30 giugno 2017;

Vista la domanda presentata in data 6 luglio 2015 dall'impresa Sapec Agro Italia S.r.l., con sede legale in Saronno (Varese), via Varese n. 25/D, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Bentador», a base della sostanza attiva Bentazone, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro quale il Portogallo, è stata esaminata e valutata positivamente da parte dell'Istituto convenzionato, Università degli Studi di Milano;

Visto il successivo parere della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, acquisito per via telematica che conferma le conclusioni dell'Istituto individuato per la valutazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota in data 18 marzo 2016 con la quale è stato richiesto all'impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 11 aprile 2016 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 30 giugno 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Bentazone come riportato nel reg. (UE) n. 2016/549;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

L'impresa Sapec Agro Italia S.r.l., con sede legale in Saronno (Varese), via Varese n. 25/D, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario BENTADOR, a base della sostanza attiva Bentazone, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario in questione è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009; il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro quale il Portogallo.

L'iscrizione è valida fino al 30 giugno 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva bentazone, come riportato nel reg. (UE) n. 2016/549.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Sapec Agro S.A., Herdade das Praias - 2910-440, Setubal - Portogallo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16419.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 16 giugno 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

BENTADOR

Erbicida selettivo di post-emergenza per il mais
Meccanismo di azione: Codice HRAC C3 (Inibitori della fotosintesi)
CONCENTRATO SOLUBILE (SL)

Composizione
100 g di BENTADOR contengono:
-Bentazone puro g 40.8 g di (480 g/L)
(sottoforma di sale di sodio)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 – Nocivo se ingerito; H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea; H412 – Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini; P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso; P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; P301+P312 – In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare un Centro Antiveleni o un medico; P302+P352 – In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

SAPEC AGRO ITALIA Srl
Via Varese 25/D – 21047 Saronno (VA)
Tel: + 39 02 84944669

Autorizzazione Ministero della Salute n°________ del ________________
Stabilimento di produzione:
SAPEC AGRO S.A. – Herdade das Praias 2910-440 – Setubal (Portogallo)
Distributore: Sapec Agro Italia srl, via Varese 25/D Saronno (VA)

Taglie: L 1 - 5 **Partita n.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Durante le operazioni di miscela/carico e applicazione del prodotto, l'operatore deve indossare guanti di protezione.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
BENTADOR è un erbicida selettivo di contatto, per il controllo di infestanti dicotiledoni e ciperacee del mais, che viene prevalentemente assorbito per via fogliare ma anche secondariamente dalle radici. Si impiega quindi solo su infestanti già emerse. L'assorbimento del prodotto avviene di norma in poche ore. In ogni caso precipitazioni entro le 12-24 ore dall'applicazione potrebbero ridurre l'efficacia del trattamento, anche in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti.

INFESTANTI SENSIBILI
Anagallide (*Anagallis arvensis*), Amaranto (*Amaranthus spp.*), Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Chenopodio (*Chenopodium spp.*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Stramonio (*Datura stramonium*), Senape (*Sinapis arvensis*), Zigolo (*Cyperus esculentus*).

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO
Mais: impiegare in post emergenza della coltura fino ad un massimo di 5-6 foglie di altezza e infestanti nei primi stadi di sviluppo alla dose di 2,5-3 litri/ha impiegando un volume di acqua compreso fra 200 e 400 litri/ha, utilizzando attrezzature a bassa pressione. Dose maggiore in caso di infestanti più sviluppate.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Non previsto.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire parzialmente il serbatoio della macchina irroratrice, successivamente aggiungere il prodotto e completare il riempimento, mentendo in costante funzionamento l'agitatore sia durante la preparazione che l'applicazione della miscela. Non preparare una quantità di miscela superiore a quanto necessario.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 16 GIU. 2016

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non riportate in etichetta

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO.

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

16A05039

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 giugno 2016.

Approvazione del modello di Certificato di sicurezza dotazioni per nave da carico e relativo elenco dotazioni.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'art. 13, relativo alle funzioni e compiti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata ratificata la Convenzione internazionale Solas '74;

Vista la risoluzione del Comitato per la sicurezza marittima (*Marittime Safety Committee*) MSC. 380 (94) del 21 novembre 2014 con la quale sono stati adottati gli emendamenti al Protocollo 88 relativo alla Convenzione internazionale Solas '74;

Visto il proprio decreto n. 1426/2010 in data 22 dicembre 2010 con il quale sono stati approvati i modelli dei certificati di sicurezza;

Visti i propri decreti n. 548/2012 in data 19 giugno 2012 e n. 603 in data 26 giugno 2014, con i quali sono state apportate modifiche ai modelli dei certificati di sicurezza approvati con il decreto n. 1426/2010, in data 22 dicembre 2010;

Considerata la necessità di procedere all'approvazione di un nuovo modello del Certificato di sicurezza dotazioni per nave da carico;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del modello di Certificato di sicurezza

Con decorrenza dal 1° luglio 2016 è approvato, secondo il form allegato al presente decreto dirigenziale, il modello del Certificato di sicurezza dotazioni per nave da carico e relativo elenco dotazioni (Mod. *E)*.

Il certificato di cui sopra sostituisce il certificato di sicurezza di cui alla lettera *j)* allegato al decreto n. 1426/2010 in data 22 dicembre 2010 e ss.mm.ii..

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2016

Il comandante generale: MELONE

ALLEGATO

N.

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructures and Transport

Autorità Marittima di_____________
*Local Maritime Authority*________________

CERTIFICATO DI SICUREZZA DOTAZIONI PER NAVE DA CARICO
CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE

This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment for Cargo Ship Safety (Form E)

Rilasciato ai sensi delle disposizioni della Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, così come modificata dal relativo Protocollo del 1988, in nome del Governo della Repubblica Italiana.
Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto under the authority of the Government of Republic of Italy.

Dettagli della nave
Particulars of ship

Nome della nave *Name of ship*	
Nominativo internazionale *Distinctive number or letters*	**Numero IMO**[2] *IMO number*
Porto d'immatricolazione *Port of registry*	**T. Stazza lorda** *Gross tonnage*
Portata lorda (tonnellate metriche)[1] *Deadweight of ship (metric tons)*	**Lunghezza (regola III/3.12)** *Length of ship (regulation III/3.12)*

Tipo di nave[3]: *Type of ship:*	**Portarinfuse – Petroliera – Chimichiera – Gasiera – Nave da carico diversa da quelle prima citate** *Bulk carrier - Oil tanker – Chemical tanker – Gas carrier - Cargo Ship other than any of the above*

Data alla quale la chiglia è stata impostata oppure data in cui la costruzione della nave si trovava in una fase equivalente oppure, se del caso, data in cui sono iniziati i lavori di trasformazione o di modifica di notevole rilevanza. *Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced*	

SI CERTIFICA:
THIS IS TO CERTIFY:

1 **Che la nave è stata visitata in conformità con le prescrizioni della Regola I/8 della Convenzione.**
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/8 of the Convention.

2 **Che, a seguito di questa visita, è stato constatato che:**
That the survey showed that:

---

[1] **Solo per le petroliere, le chimichiere e le navi cassiere.**
For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only.

[2] **in accordo con il sistema IMO di identificazione nave, adottato dall'Organizzazione con Risoluzione A.600(15)**
In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A.600(15)

[3] **Cancellare come appropriato**
Delete as appropriate.

2.1 **la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto concerne i sistemi ed i dispositivi di protezione antincendio ed i piani per la difesa contro gli incendi;**
the ship complied with the requirements of the Convention as regards fire safety systems and appliances and fire control plans;

2.2 **i mezzi di salvataggio e le dotazioni delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio e dei battelli d'emergenza sono conformi alle prescrizioni della Convenzione;**
the life-saving appliances and the equipment of lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Convention;

2.3 **la nave è munita di un apparecchio lanciasagole e di impianti radioelettrici per i mezzi di salvataggio in conformità con le prescrizioni della Convenzione;**
the ship was provided with a line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances in accordance with the requirements of the Convention;

2.4 **la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto concerne gi apparati di navigazione, i mezzi di imbarco dei piloti e le pubblicazioni nautiche;**
the ship complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications;

2.5 **la nave è munita di fanali, di mezzi di segnalazione diurna, di mezzi di segnalazione acustica e di segnali di pericolo, in conformità con le prescrizioni della Convenzione e del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare in vigore;**
the ship was provided with lights, shapes, and means of making sound signals and distress signals, in accordance with the requirements of the Convention and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;

2.6 **la nave è conforme sotto tutti gli altri aspetti alle prescrizioni pertinenti della Convenzione;**
in all other respects the ship complied with the relevant requirements of the Convention;

2.7 **la nave è stata / non è stata [3] a progettazioni e sistemazioni alternative in accordo alla regola II-2/17 / III/38[3] della Convenzione;**
The ship was / was not [3] subjected to an alternative design and arrangements in pursuance of regulation(s) II-2/17 / III/38 [3] of the Convention;

2.8 **un documento di approvazione della progettazione e delle sistemazioni alternative per la protezione antincendio / i mezzi e sistemazioni di salvataggio [3] è / non è[3] allegato a questo Certificato;**
a Document of approval of alternative design and arrangements for fire protection / life-saving appliances and arrangements [3] is / is not [3] appended to this Certificate;

3 **Che la nave opera in accordo con la regola III/26.1.1.1[4] nei limiti della zona di esercizio_______________;**
That the ship operates in accordance with regulation III/26.1.1.1[4] within the limits of the trade area ____________;

4 **Che un certificato di esenzione è / non è stato rilasciato[3].**
That an Exemption Certificate has / has not [3] been issued.

Il presente certificato è valido fino al ______________ [5] a condizione che siano effettuate le visite annuali e periodiche di cui alla Regola I/8 della Convenzione
This certificate is valid until __________________________ subject to the annual and periodical surveys in accordance with regulation I/8 of the Convention

Data di completamento della visita sulla quale si basa il presente certificato ___________________
Completion date of the survey on which this certificate is based

Rilasciato a___________________
Issued at

Il___________________________
Date of issue

Timbro
Seal

L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate

[3] **Cancellare come appropriato**
Delete as appropriate.

[4] **Riferirsi agli emendamenti SOLAS 1983 (MSC.6(48)), applicabili alle navi costruite il 1/07/1986 o successivamente, ma prima del 1/07/1998 nel caso di imbarcazioni di salvataggio autoradrizzanti parzialmente chiuse**
Refer to the 1983 amendments to SOLAS (MSC.6(48)), applicable to ships constructed on or after 1 July 1986, but before 1 July 1998 in the case of self-righting partially enclosed lifeboat(s) on board

[5] **Indicare la data di scadenza fissata dall'Amministrazione in conformità con la Regola I/14(a) della Convenzione. Il giorno ed il mese corrispondono alla data anniversaria come definita nella Regola I/2(n) della Convenzione, salvo che quest'ultima data sia modificata in applicazione della Regola I/14(h).**
Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation I/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation I/2(n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation I/14(h).

VIDIMAZIONE PER VISITE ANNUALI E PERIODICHE
ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND PERIODICAL SURVEYS

SI CERTIFICA che, nel corso della visita prescritta dalla Regola I/8 della Convenzione, è stato constatato che la nave è conforme alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/8 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention

Visita annuale: *Annual survey* **Luogo** *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*
Visita annuale/periodica*: *Annual/Periodical survey* **Luogo** *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*
Visita annuale/periodica*: *Annual/Periodical survey* **Luogo** *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*
Visita annuale: *Annual survey* **Luogo** *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

* **Cancellare come appropriato**
Delete as appropriate

VISITA ANNUALE/PERIODICA IN CONFORMITÀ CON LA REGOLA I/14(h)(iii)
ANNUAL/PERIODICAL SURVEY IN ACCORDANCE WITH REGULATION I/14(h)(III)

SI CERTIFICA che, in occasione di una visita annuale / periodica* effettuata in conformità con la Regola I/14(h)(iii) della Convenzione, è stato constatato che la nave è conforme alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.
THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/periodical survey in accordance with regulation I/14(h)(iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.*

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO, CON VALIDITÀ INFERIORE A CINQUE ANNI, IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(c)
ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN 5 YEARS WHERE REGULATION I/14(c) APPLIES

La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(c) della Convenzione, è accettato come valido fino al ______________
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(c) of the Convention, be accepted as valid until _____________

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO DOPO IL COMPLETAMENTO DELLA VISITA DI RINNOVO ED IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(d)
ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY HAS BEEN COMPLETED AND REGULATION I/14(d) APPLIES

La nave è conforme alle prescrizioni rilevanti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(d) della Convenzione, è prorogato fino al ________________
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until _______________

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

* **Cancellare come appropriato**
Delete as appropriate

VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO PER PERMETTERE ALLA NAVE DI RAGGIUNGERE IL PORTO DI VISITA OPPURE PER UN PERIODO DI GRAZIA IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(e) OPPURE I/14(f)

ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF SURVEY OR FOR A PERIOD OF GRACE WHERE REGULATION I/14(e) OR I/14(f) APPLIES

Il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(e) /I/14(f)* della Convenzione, è prorogato fino al _____________
This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e) or I/14(f) of the Convention, be accepted as valid until* _____________

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

VIDIMAZIONE PER LA MODIFICA DELLA DATA ANNIVERSARIA IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(h)

ENDORSEMENT FOR ADVANCEMENT OF ANNIVERSARY DATE WHERE REGULATION I/14(h) APPLIES

In conformità con la Regola I/14(h) della Convenzione, la nuova data anniversaria è fissata al _____________
In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is __________

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

In conformità con la Regola I/14(h) della Convenzione, la nuova data anniversaria è fissata al _____________
In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is _____________

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

* **Cancellare come appropriato**
Delete as appropriate

REPUBBLICA ITALIANA
ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructures and Transport

Autorità Marittima di_____________
Local Maritime Authority________________

ELENCO DOTAZIONI PER LA SICUREZZA NAVE DA CARICO (MOD. E)
Il presente elenco deve essere allegato permanentemente al Certificato di Sicurezza dotazioni nave da carico
RECORD OF EQUIPMENT FOR CARGO SHIP SAFETY (FORM E)
This Record shall be permanently attached to the Cargo Ship Safety Equipment Certificate

ELENCO DELLE DOTAZIONI IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, COME EMENDATA
RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED

1 **DETTAGLI DELLA NAVE**
PARTICULARS OF SHIP

	Nome della nave *Name of ship*
	Nominativo internazionale *Distinctive number or letters*

2 **DETTAGLIO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO**
(DETAILS OF LIVE SAVING APPLIANCES

1 **Numero totale di persone per le quali sono presenti i mezzi di salvataggio** *Total number of persons for which life-saving appliances are provided*		
	Sinistra *Port side*	**Dritta** *Starboard side*
2 **Numero totale di imbarcazioni di salvataggio ammainabili** *Total number of davit launched lifeboats*		
2.1 **Numero totale delle persone che esse possono accogliere** *Total number of persons accomodated by them*		
2.2 **Numero di imbarcazioni autoradrizzanti parzialmente chiuse (regola III/43[1])** *Number of self-righting partially enclosed lifeboats (regulation III/43[1])*		
2.3 **Numero di imbarcazioni di salvataggio completamente chiuse (Regola III/31 e LSA Code sezione 4,6)** *Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/31 and LSA Code section 4.6)*		
2.4 **Numero di imbarcazioni di salvataggio munite di un sistema autonomo di alimentazione d'aria (Regola III/31 e LSA Code sezione 4.8)** *Number of lifeboats with a self-contained air support system (regulation III/31 and LSA Code section 4.8)*		
2.5 **Numero di imbarcazioni di salvataggio munite di un dispositivo di protezione contro l'incendio (Regola III/31 e LSA Code sezione 4.9)** *Number of fire-protected lifeboats (regulation III/31 and LSA Code section 4.9)*		
2.6 **Altre imbarcazioni di salvataggio** *Other lifeboats*		
2.6.1 **Numero** *Number*		
2.6.2 **Tipo** *Type*		

[1] **Riferirsi agli emendamenti SOLAS 1983 (MSC.6(48)), applicabili alle navi costruite il 1/07/1986 o successivamente, ma prima del 1/07/1998.**
Refer to the 1983 amendments to SOLAS (MSC.6(48)), applicable to ships constructed on or after 1 July 1986, but before 1 July 1998.

3	**Numero totale di imbarcazioni a caduta libera** *Total Number of freefall lifeboats*	
	3.1 **Numero totale delle persone che esse possono accogliere** *Total number of persons accomodated by them*	
	3.2 **Numero di imbarcazioni completamente chiuse (Regola III/31 e LSA Code sezione 4.7)** *Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/31 and LSA Code section 4.7)*	
	3.3 **Numero di imbarcazioni con alimentazione di aria autonoma (Regola III/31 e LSA Code sezione 4.8)** *Number of lifeboats with a self-contained air support system (regulation III/31 and LSA Code section 4.8)*	
	3.4 **Numero di imbarcazioni munite di dispositivo di protezione antincendio (Reg. III/31 e LSA Code sezione 4.9)** *Number of Fire-protected lifeboats (regulation III/31 and LSA Code section 4.9)*	
4	**Numero di imbarcazioni di salvataggio a motore (comprese nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio di cui sopra punti 2 e 3)** *Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown in 2 and 3 above)*	
	4.1 **Numero di imbarcazioni di salvataggio munite di proiettori** *Number of lifeboats fitted with searchlights*	
5	**Numero di battelli d'emergenza** *Number of rescue boats*	
	5.1 **Numero di battelli compresi nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio indicate sopra ai punti 2 e 3** *Number of boats which are included in the total lifeboats shown in 2 and 3 above*	
6	**Zattere di salvataggio** *Liferafts* 6.1 **Zattere di salvataggio per le quali sono prescritti dispositivi approvati per la messa in mare:** *Those for which approved launching appliances are required:*	
	6.1.1 **Numero di zattere di salvataggio** *Number of liferafts*	
	6.1.2 **Numero di persone che possono accogliere** *Number of persons accomodated by them*	
	6.2 **Zattere di salvataggio per le quali non sono prescritti dispositivi approvati per la messa in mare:** *Those for which approved launching appliances are not required*	
	6.2.1 **Numero di zattere di salvataggio** *Number of liferafts*	
	6.2.2 **Numero di persone che possono accogliere** *Number of persons accomodated by them*	
	6.3 **Numero di zattere richiesto dalla regola III/31.1.4** *Number of liferafts required by regulation III/31.1.4*	
7	**Numero dei salvagenti anulari** *Number of lifebuoys*	
8	**Numero di cinture di salvataggio** *Number of lifejackets*	
9	**Tute d'immersione** *Immersion suits*	
	9.1 **Numero totale** *Total number*	
	9.2 **Numero di tute rispondenti alle prescrizioni applicabili alle cinture di salvataggio** *Number of suits complying whit the requirements for lifejackets*	
10	**Numero di tute anti-esposizione** *Number of anti-exposure suits*	
11	**Installazioni radioelettriche impiegate a bordo dei mezzi di salvataggio** *Radio installations used in life-saving appliances*	
	11.1 **Numero dei dispositivi di localizzazione per ricerca e soccorso** *Number of search and rescue locating devices*	
	11.1.1 **Risponditori radar per ricerca e soccorso (SART)** *Radar search and rescue transponders (SART)*	
	11.1.2 **Trasmettitori AIS per ricerca e soccorso (AIS-SART)** *AIS search and rescue transmitters (AIS-SART)*	
	11.2 **Numero di apparecchi ricetrasmittenti VHF** *Number of two-way VHF radiotelephone apparatus*	

3 **DETTAGLIO DEI SISTEMI E DELLE APPARECCHIATURE DI NAVIGAZIONE**
DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT

	Dotazioni Item	**Attuale dotazione** Actual provision
1.1	**Bussola magnetica normale*** *Standard magnetic compass**	
1.2	**Bussola magnetica di rispetto*** *Spare magnetic compass**	
1.3	**Girobussola*** *Gyro compass**	
1.4	**Giro ripetitore per l'angolo di prora*** *Gyro compass heading repeater**	
1.5	**Giro ripetitore per rilevamenti*** *Gyro compass bearing repeater**	
1.6	**Sistema di controllo dell'angolo di prora o percorso*** *Heading or track control system**	
1.7	**Grafometro o Cerchio azimutale*** *Pelorus or compass bearing device**	
1.8	**Mezzi di correzione degli angoli di prora e del rilevamento** *Means of correcting heading and bearings*	
1.9	**Dispositivo trasmittente dell'angolo di prora (THD) *** *Transmitting heading device (THD)**	
2.1	**Sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche/tradizionali e sistemi di informazione (ECDIS) **** *Natural charts/Electronic chart display and information system (ECDIS)***	
2.2	**Dispositivi di backup dell'ECDIS** *Back up arrangements for ECDIS*	
2.3	**Pubblicazioni nautiche** *Nautical publications*	
2.4	**Dispositivi di backup per le pubblicazioni nautiche elettroniche** *Back up arrangements for electronic nautical publications*	
3.1	**Ricevitore per sistema di navigazione satellitare/sistema di radionavigazione terrestre* **** *Receiver for a global navigation satellite system/terrestrial radionavigation system* ***	
3.2	**Radar 9 GHz*** *9 GHz radar**	
3.3	**Radar secondario (3 GHz / 9 GHz**) *** *Second radar (3 GHz / 9 GHz**)**	
3.4	**Ausilio automatico per tracciamento radar (ARPA)*** *Automatic radar plotting aid (ARPA)**	
3.5	**Ausilio di tracciamento automatico*** *Automatic tracking aid**	
3.6	**Ausilio di tracciamento automatico secondario*** *Second automatic tracking aid**	
3.7	**Ausilio elettronico per tracciamento*** *Electronic plotting aid**	
4.1	**Sistema di identificazione automatico (AIS)** *Automatic identification system (AIS)*	
4.2	**Sistema di identificazione e tracciamento a lungo raggio (LRIT)** *Long-range identification and tracking system (LRIT)*	
5.1	**Registratore dati di viaggio (VDR)** *Voyage data recorder (VDR)*	
5.2	**Registratore dati di viaggio semplificato (SVDR)** *Simplified voyage data recorder (SVDR)*	
6.1	**Dispositivo di misurazione velocità e distanza (attraverso l'acqua)*** *Speed and distance measuring device (through the water)**	
6.2	**Dispositivo di misurazione velocità e distanza (di prora rispetto al fondo marino in direzione trasversale)*** *Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and athwartship direction)**	
7	**Ecoscandaglio*** *Echo sounding device**	

8.1	**Indicatore dell'angolo di barra e del passo e verso dell'elica di propulsione e di manovra*** *Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator**	
8.2	**Indicatore angolo di virata*** *Rate of turn indicator**	
9	**Sistema di ricezione dei segnali sonori*** *Sound reception system**	
10	**Telefono alla posizione di governo di emergenza*** *Telephone to emergency steering position**	
11	**Lampada per segnalazione diurna*** *Daylight signalling lamp**	
12	**Riflettore Radar*** *Radar reflector**	
13	**Codice Internazionale dei Segnali** *International Code of Signals*	
14	**Manuale IAMSAR volume III** *IAMSAR Manual Volume III*	
15	**Sistema di allarme attivabile dal ponte di comando** *Bridge navigational watch alarm system (BNWAS)*	

SI CERTIFICA che la presente scheda è corretta sotto tutti gli aspetti
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Rilasciato a__________________
Issued at

Il__________________________
Date of issue

Timbro
Seal

L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate

* **Mezzi alternativi per soddisfare questa prescrizione sono permessi ai sensi della Regola V/19. Nel caso vi siano mezzi alternativi questi dovranno essere specificati**
Alternative means of meeting this requirement are permitted under regulation V/19. In case of other means they shall be specified.

** **Cancellare come appropriato**
Delete as appropriate.

16A05028

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 giugno 2016.

Scioglimento della «Progetto Sviluppo Turistico per la Sardegna - Società cooperativa denominaz. abbrev. P.S.T. Soc. coop.», in Oristano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Progetto Sviluppo Turistico per la Sardegna - Società cooperativa denominaz. abbrev. P.S.T. Soc. coop.» con sede in Oristano (Codice fiscale 00723190955), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Fadda Massimiliano, nato a Sassari il 30 settembre 1977 (Codice fiscale FDDMSM77P301452N), ivi domiciliato in via Brigata Sassari n. 41.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05035

DECRETO 13 giugno 2016.

Scioglimento della «Santa Barbara Società cooperativa agricola e zootecnica», in Camerino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Santa Barbara Società cooperativa agricola e zootecnica» con sede in Camerino (Macerata) (Codice fiscale 00905400438), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Attilio Barigelli (Codice fiscale BRGTTL58S20C704K), nato a Cingoli (Macerata) il 20 novembre 1958, ivi domiciliato, c.so Garibaldi n. 20.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05036

DECRETO 13 giugno 2016.

Scioglimento della «Cooperativa Edilizia Renna», in Ascoli Piceno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del Codice fiscale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Vista la nota con la quale la Confcooperative comunica che la società «Cooperativa Edilizia Renna» non è più aderente all'associazione;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Edilizia Renna» con sede in Ascoli Piceno (Codice fiscale 80002130443), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Tiziana Angelini (Codice fiscale NGLTZN72T63H588W), nata a Rotella (Ascoli Piceno) il 23 dicembre 1972, domiciliata in Ascoli Piceno, v.le M. Federici n. 75.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05037

DECRETO 13 giugno 2016.

Scioglimento della «Amici animali & company società cooperativa», in Falconara Marittima e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l' art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Amici animali & company società cooperativa» con sede in Falconara Marittima (AN) (codice fiscale 02278130428), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Dini, nato ad Ancona il 27 ottobre 1973 (codice fiscale DNIPGR73R27A271P), ivi domiciliato, via A. Grandi n. 56.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05038

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Presentazione di lettere credenziali

Il 14 giugno 2016 S.E. Mubarak Rashid Mubarak Al-Boainin, Capo Missione della Lega degli Stati Arabi, ha presentato le Lettere Credenziali al Ministro degli affari esteri e della Cooperazione internazionale, On. Paolo Gentiloni.

16A05026

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 giugno 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1332
Yen	118,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,063
Corona danese	7,4359
Lira Sterlina	0,77375
Fiorino ungherese	312,92
Zloty polacco	4,3925
Nuovo leu romeno	4,5393
Corona svedese	9,3338
Franco svizzero	1,0884
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3575
Kuna croata	7,518
Rublo russo	72,4231
Lira turca	3,2821
Dollaro australiano	1,5188
Real brasiliano	3,8286
Dollaro canadese	1,452
Yuan cinese	7,4562
Dollaro di Hong Kong	8,7936
Rupia indonesiana	15024,25
Shekel israeliano	4,3632
Rupia indiana	76,328
Won sudcoreano	1312,29
Peso messicano	21,0894
Ringgit malese	4,5942
Dollaro neozelandese	1,5936
Peso filippino	52,434
Dollaro di Singapore	1,5225
Baht tailandese	39,877
Rand sudafricano	16,7941

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A05089

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 giugno 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1314
Yen	118,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,064
Corona danese	7,4358
Lira Sterlina	0,76755
Fiorino ungherese	314,08
Zloty polacco	4,3991
Nuovo leu romeno	4,5408
Corona svedese	9,324
Franco svizzero	1,085
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3718
Kuna croata	7,5185
Rublo russo	72,7638
Lira turca	3,2791
Dollaro australiano	1,5073
Real brasiliano	3,81
Dollaro canadese	1,4451
Yuan cinese	7,4466
Dollaro di Hong Kong	8,7778
Rupia indonesiana	15005,19
Shekel israeliano	4,3667
Rupia indiana	76,4493
Won sudcoreano	1304,05

Peso messicano	21,0037
Ringgit malese	4,5563
Dollaro neozelandese	1,5804
Peso filippino	52,379
Dollaro di Singapore	1,5169
Baht tailandese	39,837
Rand sudafricano	16,6044

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A05090

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 giugno 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1283
Yen	118,01
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,071
Corona danese	7,4384
Lira Sterlina	0,76793
Fiorino ungherese	314,42
Zloty polacco	4,3785
Nuovo leu romeno	4,526
Corona svedese	9,3468
Franco svizzero	1,083
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3555
Kuna croata	7,52
Rublo russo	72,266
Lira turca	3,275
Dollaro australiano	1,5033
Real brasiliano	3,8357
Dollaro canadese	1,4399
Yuan cinese	7,4227
Dollaro di Hong Kong	8,7524
Rupia indonesiana	14988,34
Shekel israeliano	4,3471
Rupia indiana	76,1553
Won sudcoreano	1297,62
Peso messicano	21,0048
Ringgit malese	4,543
Dollaro neozelandese	1,5732
Peso filippino	52,434
Dollaro di Singapore	1,5112
Baht tailandese	39,716
Rand sudafricano	16,577

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A05091

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 giugno 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1389
Yen	120,38
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,062
Corona danese	7,4396
Lira Sterlina	0,76595
Fiorino ungherese	314,28
Zloty polacco	4,3571
Nuovo leu romeno	4,5114
Corona svedese	9,303
Franco svizzero	1,0876
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2993
Kuna croata	7,521
Rublo russo	72,9548
Lira turca	3,2692
Dollaro australiano	1,506
Real brasiliano	3,8172

Dollaro canadese	1,4517
Yuan cinese	7,4935
Dollaro di Hong Kong	8,8351
Rupia indonesiana	14961,77
Shekel israeliano	4,3552
Rupia indiana	76,651
Won sudcoreano	1304,47
Peso messicano	20,8305
Ringgit malese	4,5469
Dollaro neozelandese	1,5763
Peso filippino	52,879
Dollaro di Singapore	1,5252
Baht tailandese	40,101
Rand sudafricano	16,4651

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A05092

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 giugno 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1066
Yen	113,23
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,103
Corona danese	7,4371
Lira Sterlina	0,8075
Fiorino ungherese	317,9
Zloty polacco	4,455
Nuovo leu romeno	4,5345
Corona svedese	9,461
Franco svizzero	1,0808
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,42
Kuna croata	7,525
Rublo russo	72,6282
Lira turca	3,2457
Dollaro australiano	1,491
Real brasiliano	3,8063
Dollaro canadese	1,4392
Yuan cinese	7,3301
Dollaro di Hong Kong	8,5887
Rupia indonesiana	14837,95
Shekel israeliano	4,3113
Rupia indiana	75,254
Won sudcoreano	1296,89
Peso messicano	20,8811
Ringgit malese	4,5511
Dollaro neozelandese	1,5613
Peso filippino	51,947
Dollaro di Singapore	1,4973
Baht tailandese	39,085
Rand sudafricano	16,7318

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A05093

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 giugno 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0998
Yen	111,8
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,151
Corona danese	7,437
Lira Sterlina	0,834
Fiorino ungherese	318,35
Zloty polacco	4,4619
Nuovo leu romeno	4,516
Corona svedese	9,405
Franco svizzero	1,0736
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4045
Kuna croata	7,5195
Rublo russo	71,7922
Lira turca	3,2386
Dollaro australiano	1,4857
Real brasiliano	3,743
Dollaro canadese	1,435

Yuan cinese	7,3108
Dollaro di Hong Kong	8,5325
Rupia indonesiana	14733,5
Shekel israeliano	4,2873
Rupia indiana	74,7365
Won sudcoreano	1302,91
Peso messicano	20,9644
Ringgit malese	4,5147
Dollaro neozelandese	1,5569
Peso filippino	51,984
Dollaro di Singapore	1,4955
Baht tailandese	38,839
Rand sudafricano	16,8551

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A05094

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 giugno 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1073
Yen	113,4
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,108
Corona danese	7,4386
Lira Sterlina	0,8272
Fiorino ungherese	317,67
Zloty polacco	4,4413
Nuovo leu romeno	4,5247
Corona svedese	9,4425
Franco svizzero	1,0845
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3785
Kuna croata	7,515
Rublo russo	71,6883
Lira turca	3,2201
Dollaro australiano	1,4984
Real brasiliano	3,7183
Dollaro canadese	1,4438
Yuan cinese	7,3606
Dollaro di Hong Kong	8,5925
Rupia indonesiana	14595,53
Shekel israeliano	4,2972
Rupia indiana	75,207
Won sudcoreano	1294,19
Peso messicano	20,9827
Ringgit malese	4,5077
Dollaro neozelandese	1,5671
Peso filippino	52,15
Dollaro di Singapore	1,5006
Baht tailandese	39,062
Rand sudafricano	16,8831

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A05095

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 giugno 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1090
Yen	113,85
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,114
Corona danese	7,4376
Lira Sterlina	0,8255
Fiorino ungherese	316,95000
Zloty polacco	4,4261
Nuovo leu romeno	4,5253
Corona svedese	9,4311
Franco svizzero	1,0854
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,31
Kuna croata	7,5273
Rublo russo	71,0452
Lira turca	3,2157
Dollaro australiano	1,4911
Real brasiliano	3,6216
Dollaro canadese	1,4407
Yuan cinese	7,3680
Dollaro di Hong Kong	8,6041
Rupia indonesiana	14577,2500
Shekel israeliano	4,2793

Rupia indiana	74,9693
Won sudcoreano	1283,1500
Peso messicano	20,7331
Ringgit malese	4,4594
Dollaro neozelandese	1,5565
Peso filippino	52,1060
Dollaro di Singapore	1,4951
Baht tailandese	39,0280
Rand sudafricano	16,6016

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A05096

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 giugno 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1102
Yen	114,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,131
Corona danese	7,4393
Lira Sterlina	0,8265
Fiorino ungherese	317,06000
Zloty polacco	4,4362
Nuovo leu romeno	4,5234
Corona svedese	9,4242
Franco svizzero	1,0867
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,30
Kuna croata	7,5281
Rublo russo	71,5200
Lira turca	3,2060
Dollaro australiano	1,4929
Real brasiliano	3,5898
Dollaro canadese	1,4384
Yuan cinese	7,3755
Dollaro di Hong Kong	8,6135
Rupia indonesiana	14601,7000
Shekel israeliano	4,2761
Rupia indiana	74,9603
Won sudcoreano	1278,4800
Peso messicano	20,6347
Ringgit malese	4,4301
Dollaro neozelandese	1,5616
Peso filippino	52,2410
Dollaro di Singapore	1,4957
Baht tailandese	39,0070
Rand sudafricano	16,4461

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A05097

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Apelka 5 mg/ml» soluzione orale per gatti.

Decreto n. 98 del 9 giugno 2016

Procedura decentrata n. UK/V/0565/001/DC.

Medicinale veterinario APELKA 5 mg/ml soluzione orale per gatti.

Titolare A.I.C.: La società Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Co. Down BT35 6JP - Regno Unito;

Produttore responsabile rilascio lotti: Lo stabilimento della ditta titolare dell'A.I.C. Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Co. Down BT35 6JP - Regno Unito;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 30 ml - A.I.C. n. 104880012;

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104880024.

Composizione:

Un ml contiene:

Principio attivo: Tiamazolo 5 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Specie di destinazione: Gatti;

Indicazioni terapeutiche: per la stabilizzazione dell'ipertiroidismo nei gatti prima dell'intervento di tiroidectomia. Per il trattamento a lungo termine dell'ipertiroidismo felino;

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi.

Tempi di attesa: Non pertinente;

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A05022

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Release 300 mg/ml».

Estratto del provvedimento n. 397 del 10 giugno 2016

Medicinale veterinario RELEASE 300 mg/ml.

Confezioni: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104714011.

Titolare A.I.C.: WTD - Wirtschaftsgenossenschaft Deutscher Tierärzte eG - Siemensstraße, 14 30827 Garbsen Postfach (Germania).

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: DE/V/0125/001/IA/004.

Si accettano le modifiche come di seguito descritte: Aggiunta del colorante Patent blue V.

Per effetto della suddetta variazione il foglietto illustrativo e le relative sezioni delle etichette devono essere modificati conformemente al Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A05023

Registrazione mediante procedura centralizzata e attribuzione del numero identificativo nazionale del medicinale per uso veterinario «Nobilis IB 4-91».

Provvedimento n. 417 del 22 giugno 2016

Registrazione mediante Procedura centralizzata

Attribuzione N.I.N. numero identificativo nazionale a nuove confezioni autorizzate con decisione della UE.

Specialità medicinale: Nobilis IB 4-91.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda).

Rappresentante in Italia: MSD Animal Health srl

10 vaschette contenenti 1000 dosi	102884119	EU/2/98/006/011
10 vaschette contenenti 5000 dosi	102884121	EU/2/98/006/012
10 vaschette contenenti 10000 dosi	102884133	EU/2/98/006/013

Regime di dispensazione: «Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della UE.

16A05024

Revoca, mediante procedura centralizzata, dei numeri di identificazione nazionale del medicinale per uso veterinario «RevitaCAM».

Provvedimento n. 418 del 22 giugno 2016

Specialità medicinale: REVITACAM.

Titolare A.I.C.: Zoetis Belgium S.A.

Rappresentante in Italia: Zoetis Italia s.r.l.

Revoca N.I.N. rinuncia dell'autorizzazione centralizzata UE da parte del titolare dell'AIC.

A seguito di rinuncia dell'AIC da parte del titolare, approvata dalla Commissione europea con revoca del 26 maggio 2016, sono revocati i NIN a suo tempo attribuiti alle seguenti confezioni:

5 mg/ml spray per mucosa orale per cani flacone da 6 ml	104494012	EU/2/12/138/001
5 mg/ml spray per mucosa orale per cani flacone da 11 ml	104494024	EU/2/12/138/002
5 mg/ml spray per mucosa orale per cani flacone da 33 ml	104494036	EU/2/12/138/003
5 mg/ml spray per mucosa orale per cani flacone 3 ml/10 ml	104494048	EU/2/12/138/004
5 mg/ml spray per mucosa orale per cani flacone 3 ml/20 ml	104494051	EU/2/12/138/005
5 mg/ml spray per mucosa orale per cani flacone 8 ml/50 ml	104494063	EU/2/12/138/006

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della Decisione CE.

16A05025

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Emanazione del decreto 13 giugno 2016, concernente le attività amministrative connesse alla chiusura di Expo Milano 2015.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2016, sentiti il Presidente della regione Lombardia e il Sindaco della città di Milano, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2016, Reg.ne Prev. n. 1782, al fine di garantire l'adeguato completamento delle attività amministrative connesse alla chiusura di Expo Milano 2015 e allo smantellamento del sito espositivo, al dott. Giovanni Confalonieri sono attribuiti, fino al 31 dicembre 2016, i poteri e le funzioni già attribuiti al Commissario unico delegato del Governo per il citato evento dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, ad esclusione della facoltà di adottare ordinanze in deroga alla legislazione vigente.

Il decreto è pubblicato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri al seguente indirizzo: http://www.governo.it/pubblicità-legale

16A05098

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-160) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00